

COMUNE DI SEGRATE
(Prov. di Milano)
REGOLAMENTO DEL CENTRO E DEGLI SPAZI ADIBITI A PRIMA
ACCOGLIENZA

(Approvato con delibera C.C. n. 86/95 e C.S. 119/96)

Art.1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'accesso, la permanenza e la dimissione degli utenti del Centro e degli spazi adibiti a Prima accoglienza, nonché i criteri per la determinazione delle quote richieste agli utenti a fronte dell'utilizzo del servizio.

Art. 2 Destinatari

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti che risultino in difficoltà rispetto all'alloggio o perché sfrattati, e non in grado di trovare momentaneamente altra situazione, o perché l'abitazione sia dichiarata inagibile dalle autorità competenti.

In caso di una disponibilità di posti, il Centro, su decisione del Dirigente competente, potrà eccezionalmente ospitare, per periodi non superiori ai 10 gg. altri utenti in difficoltà e a rischio di emarginazione segnalati dai servizi sociali .

Art. 3 Gli spazi

La G.C. con propria deliberazione individua gli spazi di proprietà comunale, o comunque disponibili, da utilizzare come Prima accoglienza; tali spazi possono essere, anche solo in parte, affidati ad un gestore convenzionato.

In mancanza di spazi individuati disponibili e di fronte a situazioni che lo richiedano, il Dirigente competente potrà ricorrere, fino alla concorrenza dei fondi assegnati, ad alberghi, pensioni, residence e locali in affitto anche fuori territorio comunale.

Art.4 Ammissioni

L'ammissione al servizio è predisposta dal Dirigente competente, su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali e nei limiti del presente Regolamento.

Per gli spazi affidati in gestione a terzi, il Dirigente competente, per il tramite e su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali, ha la facoltà esclusiva di ammettere al Servizio, indicando i nominativi al Gestore e stabilendo i limiti temporali di tale fruizione.

Le priorità di accesso al servizio riguardano l'insieme delle condizioni socio-sanitarie-economiche dei nuclei interessati.

A tal fine sono stabilite le seguenti priorità, attribuendo al nucleo un punteggio per quanto attiene sia le condizioni oggettive che quelle soggettive.

CONDIZIONI OGGETTIVE

PUNTI

1) necessità di pubblica utilità ovvero condizioni di pericolosità o pubblica calamità o antiigienicità dichiarata al Sindaco o da altra autorità competente

4

2) realizzazione di programmi di risanamento edilizio	2
3) situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, compreso quelle derivanti da sfratto	6
CONDIZIONI SOGGETTIVE	PUNTI
a) reddito familiare lordo inferiore all'importo previsto per la pensione sociale moltiplicato per i coefficienti previsti nel Piano Socio Assistenziale della Regione Lombardia (*)	4
b) reddito familiare lordo inferiore all'importo previsto per la pensione minima INPS moltiplicato per i coefficienti previsti nel Piano Socio Assistenziale della Regione Lombardia (*)	3
c) reddito familiare lordo inferiore all'importo previsto per le pensioni integrate al minimo INPS moltiplicato per i coefficienti previsti nel Piano Socio Assistenziale della Regione Lombardia (*)	2
d) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap o invalidi civile (con certificato dell'organo competente dal quale risulti una invalidità superiore ai 2/3) per ogni portatore di handicap	2
e) persone sole con figli o minori a carico	2
f) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani con età superiore ai 65 anni	2

Il punteggio delle condizioni soggettive e oggettive può essere cumulato.

L'ammissione è subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo non inferiore a 8 punti ed è comunque esclusa per nuclei che dispongono di un immobile di proprietà adibito a residenza sul territorio nazionale.

 (*)Scala parametrica prevista dal vigente Piano Socio-Assistenziale Regione Lombardia:

1 componente	base	100	5 componenti	295
2 componenti		165	6 componenti	334
3 componenti		212	7 componenti	373
4 componenti		253		

Al momento dell'inserimento al Centro, gli utenti maggiorenni, anche per conto dei minori interessati, devono sottoscrivere una accettazione del presente Regolamento, comprendente l'impegno al pagamento delle quote di cui al successivo Art. 7.

Ulteriore sottoscrizione, avente valore di contratto tra le parti, dovrà avvenire a fronte di successivi eventuali proroghe di ammissione al Servizio.

Art.5 Permanenza

La permanenza presso il Centro o negli spazi di Prima accoglienza deve assolutamente limitarsi al periodo strettamente necessario alla ricerca di una soluzione alternativa idonea al caso.

Tale permanenza è consentita fino a sei mesi. Eventuali proroghe in base alla disponibilità dei posti e su richiesta documentata del Servizio Sociale Comunale devono essere autorizzate di volta in volta dalla G.C.

Art.6 Dimissioni

Gli utenti verranno dimessi d'ufficio:

allo scadere del periodo di permanenza stabilito;

in caso di mancato pagamento del Servizio;

in caso di atteggiamento e comportamento lesivi verso altri utenti o verso il Gestore

in caso di rifiuto a sottoscrivere il contratto di cui all'art. 4

In caso di rifiuto degli utenti a lasciare il Centro, verrà loro intimato, a cura del Dirigente competente, di sgomberare entro un termine massimo di 10 gg. Decorso altri 10 gg si provvederà allo sgombero forzoso mediante ordinanza sindacale.

Art.7 Quote a carico degli utenti

I primi 30 gg di permanenza sono gratuiti;

dal 31° al 60° gg di permanenza verrà posto a carico dell'utente il 30% del costo della quota stabilita

dal 61° al 90° gg di permanenza verrà posto a carico dell'utente il 70% del costo della quota stabilita

dal 91° al 180°gg di permanenza verrà posto a carico dell'utente il 100% del costo della quota stabilita.

Nel caso di utenti i cui redditi siano inferiori al limite indicato al precedente Art. 4-Condizioni soggettive lettera c), si potrà procedere a una riduzione del 50% degli addebiti sopra stabiliti .

Nel caso di proroga dopo il 180° gg di permanenza la quota applicata sarà il 100% senza diritto a eventuali riduzioni.

Agli utenti di spazi non gestiti verrà applicata una quota per ciascun spazio occupato calcolata con riferimento alla L.R.91/83 e successive integrazioni e modificazioni, incrementate del 100% di ogni spesa viva di consumi, condominiale, manutenzione ordinaria.

Agli utenti degli spazi affidati a un Gestore convenzionato la quota unitaria sarà quella del costo del servizio per utente.

Il pagamento delle quote d'utenza deve avvenire mensilmente fino al 180° giorno e trimestralmente in seguito.

Art. 8 Prima applicazione

Qualora la G.C., ai sensi del precedente Art. 3, individui quale Prima accoglienza spazi già occupati da utenti a seguito di assegnazioni, comunque avvenute, nello spirito del presente Regolamento, indica anche, con il medesimo atto, il termine di permanenza dell'utente nello spazio occupato. A tali utenti vengono comunque applicati gli articoli 6 e 7, nonché l'art. 5 per quanto riguarda ulteriori proroghe e l'art. 2 per quanto riguarda la sottoscrizione del contratto.